Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 30 settembre 1965

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1965, n. **1099**.
Orari, prove di esame e programmi di insegnamento nelle scuole medie con lingua di insegnamento slovena Pag. 4918

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1965, n. **1100**.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Ticinello » di Pavia . . . . . Pag. 4920

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1965, n. **1101**.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « T. N. D'Aquino » di Taranto . Pag. 4920

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1965, n. **1102**.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Conversano (Bari) . . . Pag. 4920

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 luglio 1965.
Norme per l'applicazione della legge 27 luglio 1962, n. 1116, in materia di spese di degenza e di cura per infermità dipendenti da causa di servizio a favore del personale civile dello Stato . . . . Pag. 4920

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1965.
Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente da aziende alberghiere del comune di Salsomaggiore Terme (Parma) . . . . Pag. 4923

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi:
Circolare n. 1124 del 23 settembre 1965. Prezzi indicativi o prezzi di entrata del riso semigreggio; prezzo di entrata delle rotture di riso; prezzi di intervento dei risoni - campagna di commercializzazione 1965-66. (Raccolto 1965) Pag. 4924

Avviso di rettifica al provvedimento n. 1120 del 6 agosto 1965. (Specialità medicinali) . . . . Pag. 4925

Ministero dell'interno: Avviso di rettifica . . Pag. 4925

Ministero della pubblica istruzione:
Diffida per smarrimento di diploma di ostetrica Pag. 4925
Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea. Pag. 4925
Esito di ricorso . . . . Pag. 4925

Ministero della difesa-Aeronautica: Esito di ricorsi Pag. 4926

Ministero del tesoro:
Esito di ricorsi . . . . Pag. 4927
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 4927

CONCORSI ED ESAMI

Corte dei conti:
Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per titoli a un posto di agente tecnico in prova . . Pag. 4928
Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per titoli a otto posti di inservienti in prova . . . Pag. 4928

Ministero di grazia e giustizia: Diario delle prove scritte del concorso per esame a centosettanta posti di vice cancelliere e vice segretario . . . . Pag. 4928

Ministero della pubblica istruzione:
Concorso per titoli al posto di direttore del Conservatorio di musica di Cagliari . . . . Pag. 4928
Concorso per esame e per titoli a ventotto posti di assistente in prova nel ruolo degli assistenti della carriera del personale esecutivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti . . . . Pag. 4932

Ministero dell'interno:
Concorso per esami per il conferimento di centotrentatre posti di assistente di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile Pag. 4936
Diario delle prove scritte e di quella pratica del concorso per esami ad un posto di aiutante aggiunto in prova (carriera del personale esecutivo) dei Servizi antincendi. Pag. 4940

Ufficio medico provinciale di Bologna:

Integrazione del decreto concernente la costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna . . . . Pag. 4940

Integrazione del decreto concernente la costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna . . Pag. 4940

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 246 DEL 30 SETTEMBRE 1965:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 43: **Cartiere di Verona, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 settembre 1965. — **« C.G.E. » - Compagnia Generale di Elettricità, società per azioni, in Milano:** Annullamento ed estrazione di obbligazioni in data 1° settembre 1965. — **Emilio Gallo & Fratello, società per azioni, in Chivasso:** Obbligazioni sorteggiate il 21 settembre 1965. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Annullamento di obbligazioni I.R.I. 6 % 1957-1975. — **Birra Peroni Meridionale, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 7 settembre 1965. — **E.N.I. - Ente Nazionale Idrocarburi, Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 settembre 1965. — **Fabbrica lombarda accumulatori elettrici Titano, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 settembre 1965. — **Società per Azioni Centrale Cementerie Italiane - S.A.C.C.I., in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 6 settembre 1965. — **Bossi S.p.A. (già Commerciale Bossi S.p.A.), in Mortara:** Obbligazioni emissione 1955 sorteggiate il giorno 8 settembre 1965. — **Bossi S.p.A. (già Commerciale Bossi S.p.A.), in Mortara:** Obbligazioni emissione 1949 sorteggiate il giorno 8 settembre 1965. — **De Marchi Fratelli, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 25 agosto 1965. — **STAR - Stabilimento Alimentare, società per azioni, in Agrate Brianza:** Obbligazioni sorteggiate (verbale 25251/8946) il 23 settembre 1965. — **STAR, - Stabilimento Alimentare, società per azioni, in Agrate Brianza:** Obbligazioni sorteggiate (verbale 25252/8947) il 23 settembre 1965. — **Borsalino Giuseppe & Fratello, società per azioni, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1965. — **Giuseppe Maffioli, società per azioni, in Venezia:** Obbligazioni sorteggiate il 16 settembre 1965. — **Fratelli Schwarzenbach & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1965. — **Società Idrocarburi del Bella - S.I.B., società per azioni, in Milano:** Rimborso anticipato di obbligazioni. — **« Eternit », società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 30 agosto 1965. — **FIAT, società per azioni, in Torino:** Errata-corrige. — **SIP - Società Italiana per l'esercizio telefonico, per azioni, in Torino** (obbligazioni già « Timo »): Errata-corrige. — **SIP - Società Italiana per l'esercizio telefonico, per azioni, in Torino** (obbligazioni già « Stipel »): Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1965, n. **1099.**

Orari, prove di esame e programmi di insegnamento nelle scuole medie con lingua di insegnamento slovena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1963, che stabilisce gli orari e i programmi d'insegnamento per le scuole medie statali;

Visto l'art. 4 della legge 19 luglio 1961, n. 1012;

Considerata l'opportunità di modificare ed integrare i suddetti orari e programmi in relazione alle speciali esigenze della scuola media in lingua slovena;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Nella scuola media in lingua slovena, gli orari e le prove d'esame nonchè i programmi d'insegnamento dell'italiano nella seconda classe, del latino nella terza classe e della lingua slovena, della storia e geografia nella prima, seconda e terza classe sono stabiliti secondo il testo allegato al presente decreto.

Per le restanti materie e per l'insegnamento della lingua italiana nella prima e nella terza classe, valgono i programmi stabiliti con decreto ministeriale 24 aprile 1963, di cui alla premessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 37. — VILLA

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Ore settimanali			Prove di esame
	I Classe	II Classe	III Classe	
A) *Insegnamenti obbligatori*:				
I. Religione (1)	1	1	1	—
II. Italiano	6	6	5	s. o.
III. Sloveno	6	6	5	s. o.
Storia ed educazione civica e geografia	4	4	4	o.
IV. Lingua straniera	2	3	3	s. o.
V. Matematica	3	3	3	s. o.
Osservazioni ed elementi di scienze naturali	2	2	3	o. p.
VI. Educazione artistica . .	2	2	2	g. o. p.
VII. Applicazioni tecniche . .	2	—	—	—
VIII. Educazione musicale .	1	—	—	—
IX. Educazione fisica	2	2	2	p.
	31	29	28	—
B) *Insegnamenti facoltativi*:				
X. Latino	—	—	4	s. o. (2)
XI. Applicazioni tecniche . .	—	2	3	—
XII. Educazione musicale . .	—	1	1	—
TOTALE GENERALE (3) . . .	31	29-30 31-32	28-29 31-32 33-35 36	—

(1) Con la particolare disciplina di cui alla legge 5 giugno 1930, n. 824.

(2) La prova di esame è obbligatoria solo per coloro che intendono iscriversi al liceo classico.

(3) Il totale generale dell'orario settimanale di lezioni sarà per l'alunno diverso a seconda che segua o non l'insegnamento di materie facoltative.

Avvertenze: s=scritta; o=orale; p=pratica; g=grafica.

PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO

ITALIANO

L'insegnamento dell'italiano tende a promuovere la maturazione della personalità dell'alunno mediante l'espressione linguistica, in cui conseguono chiarezza i contenuti culturali offerti dalle singole discipline.

Ciò si ottiene con l'attenta osservazione della realtà accompagnata da adeguate esercitazioni espressive orali e scritte; con la lettura quanto più ampia possibile, anche in connessione con le vive esperienze dell'alunno, diretta ad aprire più larghi orizzonti spirituali e culturali; con lo studio della grammatica intesa non come apprendimento di schemi, ma come consapevolezza dei fatti linguistici.

Il programma vuole essere soltanto indicativo allo scopo di assicurare la più ampia libertà didattica all'insegnante.

Per questo non si sono poste barriere cronologiche alle letture, in quanto la modernità non è sempre legata al dato cronologico; e lasciata all'insegnante eguale possibilità di scelta tra scrittori dell'antichità classica o stranieri — in buone traduzioni italiane — e scrittori italiani, in modo che la ricerca dei valori artistici, culturali ed educativi si estenda in una più ampia area umana.

Per la medesima ragione, non sono stati nominati nel programma nemmeno quei poemi e quelle opere che pure tradizionalmente hanno sollecitato la fantasia e l'interesse degli allievi — come, ad esempio, i poemi omerici — o che potrebbero essere efficacemente presentati anch'essi in forma episodica, alla scolaresca — come la Chanson de Roland, Cantar de mio Cid, Nibelungenli ed Orlando Furioso, Gerusalemme Liberata, ecc. — e la stessa Divina Commedia che, opportunamente spiegata, non offre — in molti episodi — difficoltà maggiori di quelle presentate dai poemi classici. Si è voluto impedire che una semplice esemplificazione acquistasse carattere normativo.

Di proposito non sono state graduate le letture classe per classe. Nel graduarle, toccherà all'insegnante, il compito di interpretare i vivi interessi degli alunni, saggiamente conciliandoli con le esigenze della cultura e di quella unità di insegnamento cui si ispira la nuova scuola.

Solo si tenga presente che, oltre all'illustrazione linguistica (tenuta nei limiti necessari all'intelligenza del testo) ed artistica, gioverà, ogni volta che sia necessario, un minimo di ambientazione storica e che la lettura di opere ed episodi di opere non deve mirare all'apprendimento contenutistico delle loro trame, ma a saper leggere, a sviluppare cioè la capacità di penetrare nell'intimo significato di quel che si legge. L'apprendimento a memoria di poesie e di brani di prosa sarà il naturale coronamento della piena comprensione dei testi.

La lettura antologica dovrà essere accompagnata, secondo le indicazioni dei programmi, da quella di un'opera narrativa moderna. Comunque è da tener presente che, a soddisfare il bisogno e talora l'ansia di leggere proprio di questa età non può bastare il libro «comune» di classe, ma dovrà ampiamente contribuire la lettura «individuale» da intendersi non come ameno e marginale diversivo, ma come bisogno che nasca dal vivo della scuola e ad essa si raccordi.

Sulle letture domestiche individuali di libri della biblioteca di classe o di altri libri consigliati o liberamente scelti l'insegnante disporrà periodicamente conversazioni in classe, mediante le quali ogni alunno si abituerà a dare ordine ai suoi pensieri e quindi a perfezionare le sue capacità espressive. Con l'aiuto di dischi, magnetofoni, ecc. sia molto curata anche la dizione, allo scopo di eliminare gli errori di pronuncia e le cadenze regionali tipiche.

Cure non meno attente saranno dedicate agli esercizi di composizione. Questi, prima semplici e brevi, poi sempre più ampi e complessi, trarranno argomento dal mondo esterno sul quale si aprono gli occhi dell'alunno o dal suo mondo interiore, e assumeranno, di volta in volta la forma di descrizione, relazione, cronaca, diario, ecc. fino ad elevarsi lentamente al piano di veri e propri componimenti (quali, s'intende, sono consentiti dall'età dell'alunno) con l'espressione di pensieri e sentimenti personali. Non si esclude che la revisione degli esercizi di composizione avvenga anche con la collaborazione degli alunni i quali, lavorando a gruppi, potranno correggersi reciprocamente. L'insegnante dovrà avviare in classe discussioni e ricerche anche collettive d'ordine lessicale, in guisa da arricchire quanto più possibile il patrimonio linguistico degli alunni, sia dal punto di vista quantitativo, sia per quel che riguarda l'approfondimento dei significati e delle loro sfumature. La lingua non deve essere presentata come qualcosa di fatto una volta per sempre ma come qualcosa che si è andata facendo via via nei secoli, e che ogni giorno si trasforma; cioè, anche lo studio linguistico deve concorrere alla formazione del senso storico.

Lo studio della grammatica sarà contenuto nelle linee essenziali e condotto con metodo induttivo, partendo negli esercizi — per quanto è possibile — dal concreto dell'analisi di testi, sia sotto il profilo morfologico, sia sotto quello sintattico, in modo da promuovere negli alunni, gradualmente, una sempre più salda consapevolezza dei mezzi espressivi e della terminologia grammaticale.

Classe I:

Lettura di prose e poesie (anche di scrittori stranieri in buone traduzioni italiane) e di episodi scelti di opere nel senso indicato dalle avvertenze.

Lettura domestica di libri consigliati dall'insegnante o scelti dagli alunni.

Esercizi di composizione (descrizioni, relazioni, composizione libera, ecc.).

Studio della lingua nel suo lessico, nelle sue forme e nella sua struttura - Terminologia grammaticale.

Esercizi di dizione.

Classe II:

Letture scelte e lettura domestica come per la prima classe.

Lettura di un'opera narrativa moderna italiana o straniera in buona traduzione italiana.

Esercizi di composizione come per la prima classe.

Studio della lingua come per la prima classe.

Esercizi di dizione.

Classe III:

Letture scelte e lettura domestica come per le classi precedenti.

Lettura di un'opera narrativa moderna italiana o straniera in buona traduzione italiana.

Esercizi di composizione come per le classi precedenti.

Studio della lingua come per le classi precedenti.

Esercizi di dizione.

SLOVENO

Le avvertenze didattiche e metodologiche premesse al programma di insegnamento della lingua italiana valgono anche per il programma d'insegnamento della lingua slovena.

Classe I:

Lettura di prose e poesie (anche di scrittori stranieri in buone traduzioni slovene) e di episodi scelti di opere nel senso indicato dalle avvertenze premesse al programma di italiano.

Lettura domestica di libri consigliati dall'insegnante o scelti dagli alunni.

Esercizi di composizione (descrizioni, relazioni, composizione libera ecc.).

Studio della lingua nel suo lessico, nelle sue forme e nella sua struttura - Terminologia grammaticale.

Esercizi di dizione.

Classe II:

Letture scelte e lettura domestica come per la prima classe.

Lettura di un'opera narrativa moderna slovena o straniera in buona traduzione slovena.

Esercizi di composizione come per la prima classe.

Studio della lingua come per la prima classe.

Esercizi di dizione.

Classe III:

Letture scelte e lettura domestica come per le classi precedenti.

Lettura di un'opera narrativa moderna slovena o straniera, in buona traduzione slovena.

Esercizi di composizione come per le classi precedenti.

Studio della lingua come per le classi precedenti.

Esercizi di dizione.

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA

Le avvertenze didattiche e metodologiche premesse al programma di storia ed educazione civica approvata con decreto ministeriale 24 aprile 1963 valgono per il programma di insegnamento della storia ed educazione civica nella scuola media in lingua slovena.

STORIA

Classe I:

Le civiltà antiche (orientali, greca e romana) nelle loro grandi linee.

Il cristianesimo.

Il tramonto dell'Impero romano e i regni romano-barbarici.

I romani nei territori abitanti dai popoli slavi meridionali: resti, vestigia, scoperte archeologiche del periodo romano, con particolare riguardo alla Slovenia.

Classe II:

Dal Sacro Romano Impero alla conclusione del periodo napoleonico.

Breve esame delle prime formazioni politiche sovrane degli Sloveni e dell'opera dei SS. Cirillo e Metodio Apostoli tra gli Slavi.

Classe III:

L'Europa e il mondo nei secoli XIX e XX, con particolare riguardo alla storia d'Italia dagli inizi del Risorgimento ai giorni nostri e alla storia degli Sloveni dagli inizi dell'800 al termine della 1ª guerra mondiale.

GEOGRAFIA

Le avvertenze didattiche e metodologiche premesse al programma di geografia approvato con decreto ministeriale 24 aprile 1963 valgono anche per il programma d'insegnamento della geografia nella scuola media in lingua slovena.

Classe I:

Italia - Studio delle Regioni con particolare riguardo alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Classe II:

Europa. Sarà dedicata speciale attenzione ad alcuni Paesi più importanti e specialmente a quelli che hanno maggiore relazione con l'Italia.

Un capitolo speciale sarà dedicato alla geografia della Slovenia.

Classe III:

Paesi extraeuropei. Le grandi regioni del mondo, i principali Paesi che hanno maggiori relazioni con l'Italia.

Elementi di geografia astronomica.

LATINO
(facoltativo)

L'insegnante, condurrà l'allievo alla conoscenza essenziale della strutturazione della lingua latina (morfologia elementare, nozioni di sintassi) e lo guiderà alla lettura di facilissimi testi.

E' di massima preferibile il procedimento che va dai testi alla regola.

La lettura non deve essere concepita soltanto in funzione dell'acquisizione di conoscenze grammaticali da parte dell'alunno, ma sarà anche diretta ad avvicinarlo quanto meglio è possibile al mondo romano per il tramite della lingua.

Pertanto, mentre per agevolare e accertare il possesso delle nozioni grammaticali e lessicali si disporranno opportuni esercizi di traduzione, sia dal latino sia in latino, e mentre si curera la lettura di facili passi di prosa e di poesia, non si esiti a far leggere anche qualche breve opera narrativa latina o una relativamente ricca antologia di prose narrative: l'una e l'altra con traduzione a fianco. Tale traduzione deve avere naturalmente due caratteristiche: essere scritta in sloveno scorrevole e disinvolto, e aderire al latino, in modo che l'alunno sia in grado di rileggere, in un secondo tempo, il solo testo latino.

Classe III:

Morfologia elementare e nozioni di sintassi. - Esercizi di traduzione dal latino e dallo sloveno e di composizione.

Lettura di facili passi di prosa e poesia.

Lettura, con la guida della traduzione slovena a fronte, di una breve opera narrativa latina o di una antologia di prose narrative.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1965, n. **1100**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Ticinello » di Pavia.

N. 1100. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Ticinello » di Pavia, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 39. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1965, n. **1101**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « T. N. D'Aquino » di Taranto.

N. 1101. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « T. N. D'Aquino » di Taranto, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 40. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1965, n. **1102**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Conversano (Bari).

N. 1102. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Conversano (Bari), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 42. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 luglio 1965.

Norme per l'applicazione della legge 27 luglio 1962, n. 1116, in materia di spese di degenza e di cura per infermità dipendenti da causa di servizio a favore del personale civile dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 68 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti gli articoli da 36 a 46 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 27 luglio 1962, n. 1116, contenente norme interpretative ed integrative dell'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 1° novembre 1957, n. 1140, in materia di spese di degenza e di cura del personale statale per infermità dipendenti da causa di servizio;

Visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1962, n. 1116;

Decreta:

Art. 1.

Sfera di applicazione delle norme

L'assunzione a carico dello Stato — ai sensi dell'articolo 68, comma ottavo del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'art. 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1116 — delle spese di cura necessarie nei confronti degli impiegati civili dello Stato, che abbiano riportato ferite, lesioni o contratto infermità dipendenti da causa di servizio, è regolata dalle seguenti norme.

Art. 2.

Denuncia di malattia

Il personale di cui al precedente articolo che intende avvalersi dell'assistenza sanitaria prevista dall'art. 68 comma ottavo del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dall'art. 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1116, deve inoltrare all'Amministrazione di appartenenza apposita comunicazione in carta libera e presentare all'ENPAS regolare denuncia di malattia secondo le norme che regolano l'attività di detto Ente.

La denuncia di malattia dev'essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale nei casi in cui detto Ente è chiamato, dalle vigenti disposizioni, a prestare la propria assistenza.

Art. 3.

Ricoveri ospedalieri

L'interessato deve provvedere a richiedere ai competenti organi dell'ENPAS la prescritta autorizzazione al ricovero in istituto di cura pubblico o privato e, nei casi di urgenza, la sanzione del ricovero stesso.

Qualora il ricovero sia effettuato presso Ente sanitario convenzionato con l'ENPAS, l'Amministrazione assume a proprio carico la differenza tra la retta dovuta per la classe stabilita e quella a carico dell'ENPAS.

L'Amministrazione assume a proprio carico, per la parte non rimborsata dall'ENPAS, anche le eventuali spese non comprese nella retta ritenute necessarie dai propri organi sanitari.

Nel caso di ricovero effettuato presso istituto di cura che sia convenzionato con l'Amministrazione ma non con l'ENPAS, sarà a carico dell'Amministrazione la differenza tra l'importo relativo alla convenzione e quello a carico dell'ENPAS.

Nel caso di ricovero effettuato presso istituto di cura non convenzionato con l'ENPAS né con l'Amministrazione, sarà a carico di quest'ultima la differenza tra quanto dovuto dall'ENPAS e la tariffa massima degli istituti di cura convenzionati con l'Amministrazione militare nel capoluogo della Provincia.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti comma è ammesso, di norma, il ricovero in prima classe per gli impiegati con coefficiente non inferiore a 402, in seconda classe per gli impiegati con coefficiente non inferiore a 157 e in terza classe per il restante personale.

Coloro che abbiano fruito di ricoveri ospedalieri non autorizzati decadono dal diritto al rimborso, salvo che non intervenga la successiva approvazione da parte dell'Amministrazione.

Art. 4.

Cure ambulatorie

Ferme restando le facoltà previste dalle vigenti disposizioni circa la libera scelta del medico da parte dell'assistito, le cure ambulatorie potranno essere eseguite presso gli ambulatori dell'ENPAS, ovvero presso le infermerie o sale mediche dell'Amministrazione; in quest'ultimo caso l'Amministrazione dovrà denunciare l'insorgenza della malattia all'ENPAS, che provvederà al rimborso delle spese sostenute nei limiti previsti dalle proprie norme.

Qualora l'assistito abbia praticato le cure presso ambulatori privati, l'Amministrazione assumerà a proprio carico le spese eccedenti quelle già assunte dall'ENPAS, nella misura prevista dall'art. 6.

Art. 5.

Visite mediche specialistiche, cure fisiche e accertamenti diagnostici

Ferme restando le facoltà previste dalle vigenti disposizioni circa la libera scelta del medico da parte dell'assistito, le visite mediche specialistiche, gli accertamenti diagnostici e le cure fisiche potranno essere eseguite presso gli ambulatori dell'ENPAS, o presso l'organizzazione sanitaria dell'Amministrazione; in quest'ultimo caso l'Amministrazione dovrà denunciare l'insorgenza della malattia all'ENPAS, che provvederà al rimborso delle spese sostenute nei limiti previsti dalle proprie norme.

Qualora l'assistito abbia praticato le cure e gli accertamenti presso ospedali civili o gabinetti privati, l'Amministrazione assumerà a proprio carico le spese eccedenti quelle già assunte dall'ENPAS nella misura prevista dall'art. 6.

Art. 6.

Cure domiciliari

La differenza fra la spesa sostenuta dall'assistito e quella dovuta dall'ENPAS sarà a carico dell'Amministrazione nei seguenti limiti:

a) *spese per onorari a medici civili per cure e accertamenti diagnostici*: per il numero di visite mediche, per le cure e gli accertamenti diagnostici di cui agli articoli 4 e 5, per i quali l'ENPAS abbia assunto la spesa in base alla propria tariffa, l'Amministrazione assume a proprio carico la differenza di spesa tra la tariffa minima dell'Ordine dei medici in vigore nella Provincia e quella predetta;

b) *spese per medicinali*: l'Amministrazione assume a proprio carico la differenza fra il costo dei medicinali di cui l'ENPAS abbia riconosciuto giustificato l'acquisto e l'importo rimborsato dall'ENPAS.

Le spese relative a visite mediche, a cure, ad accertamenti diagnostici e a medicinali non ammesse a rimborso dall'ENPAS, sono assunte a carico dall'Amministrazione, se ritenute necessarie in base a giudizio medico.

Art. 7.

Cure odontoiatriche

Le cure dentarie, estrattive e conservative, devono essere praticate presso gli ambulatori dell'ENPAS oppure, ove possibile, presso le sale mediche dell'Amministrazione.

Nelle località dove non sia possibile avvalersi dei predetti ambulatori o sale mediche, le cure potranno essere effettuate con le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 8.

Autorizzazioni per fornitura di protesi

La fornitura di protesi che importi spese eccedenti quelle a carico dell'ENPAS, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione.

Art. 9.

Protesi dentarie

L'Amministrazione assume a proprio carico la differenza tra la spesa sostenuta e la somma rimborsata dall'ENPAS per protesi dentarie eseguite presso Enti o sanitari convenzionati con l'Amministrazione stessa.

Per le protesi eseguite presso Enti o sanitari non convenzionati, l'Amministrazione assume a proprio carico la differenza di spesa tra la tariffa minima dell'Ordine dei medici in vigore nella Provincia e la somma rimborsata dall'ENPAS.

Art. 10.

Altre protesi

L'Amministrazione assume a proprio carico la differenza tra la spesa sostenuta per protesi acustiche, oculistiche, ortopediche e d'altro genere e la somma rimborsata dall'ENPAS entro limiti ritenuti congrui in relazione alle caratteristiche tecnico-funzionali della protesi.

Art. 11.

Cure balneo-termali, idropiniche, salsoiodiche e simili

Il personale che abbisogni di cure balneo-termali, idropiniche, salsoiodiche ed altre complementari, dovrà farne domanda all'Amministrazione.

Al personale ammesso alle cure di cui sopra saranno rimborsate, oltre al contributo eventualmente dovuto dall'ENPAS, le spese sostenute fino ad un importo giornaliero non superiore alla misura dell'indennità di trasferta prevista per le missioni di servizio in relazione alla qualifica rivestita dal dipendente.

La durata massima delle cure anzidette è stabilita in giorni dodici per ciclo.

Per ottenere i rimborsi di cui sopra il personale dovrà presentare:

1) le fatture originali relative alle spese di soggiorno debitamente quietanzate;

2) il certificato dello stabilimento di cura comprovante le cure effettuate e l'entità della relativa spesa.

Art. 12.

Spese sostenute in periodo eccedente quello di assistibilità

Le spese sostenute in periodo eccedente il limite massimo di assistibilità da parte dell'ENPAS, se ritenute necessarie in base a giudizio medico, sono rimborsate dall'Amministrazione secondo i criteri di cui agli articoli precedenti.

Art. 13.

Prestazioni sanitarie di carattere eccezionale

Gli stati morbosi particolarmente gravi o complessi, che rendano necessarie forme di assistenza aventi carattere eccezionale o nei riguardi dei mezzi terapeutici o rispetto alle qualità professionali dei sanitari di cui occorra richiedere l'intervento, devono essere segnalati all'Amministrazione per le autorizzazioni ed il rimborso totale o parziale della spesa.

Nei casi di cui al comma precedente, l'Amministrazione può autorizzare il ricovero in classe superiore a quella prevista dall'art. 3.

Art. 14.

Pagamenti

Le Amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, potranno affidare all'ENPAS, salvo il rimborso, la liquidazione e il pagamento agli assistiti delle maggiori spese previste a proprio carico dagli articoli precedenti.

Entro trenta giorni dal pagamento da parte dell'ENPAS delle maggiori spese di cui al precedente comma, l'interessato può chiedere, con istanza diretta all'Amministrazione di appartenenza, la revisione della liquidazione effettuata.

In mancanza di convenzioni le Amministrazioni competenti provvederanno direttamente, su istanza dell'interessato, al pagamento delle somme a proprio carico. L'istanza deve essere presentata entro il trentesimo giorno dalla data del certificato di guarigione o dalla fornitura della protesi o dalla data della morte, salvo comprovato impedimento, e dovrà indicare gli estremi della pratica di malattia aperta con l'ENPAS.

Per le spese relative a cure, accertamenti diagnostici, ricoveri o protesi sostenute anteriormente al riconoscimento della causa di servizio, il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento di riconoscimento.

Ai fini del pagamento delle spese a proprio carico, l'Amministrazione richiederà all'ENPAS, in originale o in copia, i documenti giustificativi prodotti dall'assistito, una specifica delle spese rimborsate con l'indicazione delle voci escluse o rimborsate in misura ridotta e — ove necessario — gli altri eventuali documenti in possesso dell'ENPAS.

Art. 15.

Spese di viaggio e soggiorno

Al personale autorizzato a recarsi fuori della ordinaria sede di servizio per ricovero in luoghi di cura, o per le cure di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 13 spetta il trattamento di missione secondo le norme vigenti limitatamente alla durata del viaggio di andata e di ritorno in sede.

Per le visite mediche specialistiche e gli accertamenti diagnostici nei casi di cui all'art. 13 spetta anche la indennità di trasferta per la durata del soggiorno strettamente indispensabile.

Art. 16.

Rinvio

Agli impiegati civili del Ministero della difesa, che, nei casi previsti dagli articoli precedenti, si avvalgano dell'organizzazione sanitaria militare, si applicano le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 luglio 1965.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1965

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1965
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 322. — CESSARI

(7145)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1965.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente da aziende alberghiere del comune di Salsomaggiore Terme (Parma).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lett. *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio, retribuito in misura non fissa dipendente dalle aziende alberghiere del comune di Salsomaggiore Terme sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° settembre 1964.

Roma, addì 7 settembre 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio retribuito non in misura fissa dipendente dalle aziende alberghiere di Salsomaggiore Terme.

CATEGORIA DEL PERSONALE	Categoria delle aziende			
	Alberghi di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria	Alberghi di 3ª categoria e pensioni di 2ª categoria	Alberghi di 4ª categoria, pensioni di 3ª categoria e locande
ALTA STAGIONE (Agosto-Settembre)				
1ª categoria	109.000	94.000	—	—
2ª categoria	78.000	75.000	74.000	65.000
3ª categoria	63.000	57.000	55.000	48.000
BASSA STAGIONE (restanti mesi dell'anno)				
1ª categoria	79.000	73.000	—	—
2ª categoria	61.000	58.000	58.000	51.000
3ª categoria	50.000	46.000	25.000	41.000

Note: Le retribuzioni medie, come sopra determinate sono da intendersi comprensive del valore del vitto e dell'alloggio, nonchè del rateo della gratifica natalizia e sono ragguagliate a 26 giornate mensili lavorative.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(7040)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Circolare n. 1124 del 23 settembre 1965. Prezzi indicativi e prezzi di entrata del riso semigreggio; prezzo di entrata delle rotture di riso; prezzi di intervento dei risoni - campagna di commercializzazione 1965-66. (Raccolto 1965).

Con circolare n. 1124 del 23 settembre 1965 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

In esecuzione del Regolamento n. 16/64/C.E.E. del 5 febbraio 1964, adottato dal Consiglio della Comunità Economica Europea e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità Europee n. 34 del 27 febbraio 1964, concernente la graduale attuazione di una organizzazione comune del mercato del riso, e dei successivi regolamenti C.E.E. di applicazione;

Vista la nota del Ministero dell'agricoltura e foreste numero 21365 del 16 settembre 1965;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

I. — *Prezzi indicativi e prezzo di entrata del riso semigreggio per la campagna di commercializzazione* 1965-66.

a) *Prezzi indicativi del riso semigreggio comune.*

I prezzi indicativi, di base e derivati, del riso semigreggio comune, valevoli nei sotto indicati centri di commercializzazione, vengono stabiliti per la campagna di commercializzazione 1965-1966 come segue:

Centro di commercializzazione della zona più deficitaria (Palermo) L. 11.105 al q.le

Centri di commercializzazione delle zone di produzione (provincie di Vercelli, Novara, Milano, Pavia, Mantova, Cremona, Modena, Bologna, Ferrara, Rovigo e Cagliari) » 10.430 »

b) *Prezzo di entrata del riso semigreggio* (*non pilato*).

Il prezzo di entrata del riso semigreggio, valevole per la campagna di commercializzazione 1965-66 viene stabilito come segue:

Numero voce doganale ex 10.06 a riso semigreggio (non pilato) L. 11.080 al q.le

c) I suddetti prezzi indicativi e di entrata debbono intendersi riferiti a riso semigreggio a grana tonda (comune) avente le seguenti caratteristiche:

1) riso sano, leale, mercantile, privo di odori, di qualità corrispondente alla qualità media di un riso tondo comune, raccolto nella Comunità in condizioni normali;

2) tenore di umidità: 15 %;

3) per il riso semigreggio, percentuale totale degli elementi che non sono grani di qualità perfetta: 7 % in peso, di cui:

percentuale di impurità costituita da grani:
- di risone . 1 %
- di rotti 3 %
- verdi o che presentano deformità naturali . 3 %
- sostanze estranee . 0 %

4) resa alla lavorazione a fondo, in grani interi (con una tolleranza del 5 % di grani spuntati):

77,5 % in peso per il riso semigreggio;

5) percentuale in peso di grani lavorati a fondo che non sono grani di qualità perfetta:
- gessati . . . . 3 — %
- striati rossi . . . . 3 — %
- vaiolati . . . . 1 — %
- macchiati . . . . 0,50 %
- gialli e ambrati . . . . 0,125 %

d) A partire dal 1° dicembre 1965, e per otto mesi consecutivi, ai prezzi stessi dovrà essere applicata una maggiorazione mensile di L. 50 al q.le, qualunque sia il giorno del mese.

II. — *Prezzo di entrata delle rotture di riso.*

Il prezzo di entrata delle rotture di riso, valevoli per la campagna di commercializzazione 1965-66, viene stabilito come segue:

Numero della voce doganale 10.06 C.
Riso spezzato (rotture di riso) - (pari al 60,73 % del prezzo di entrata del riso semigreggio) . . . . L. 6.753 al q.le

III. — *Prezzi di intervento dei risoni.*

Il prezzo garantito ai produttori (prezzo di intervento) del risone comune, commercializzato nella campagna 1965-66, viene stabilito per tutte le zone di produzione in L. 7.020 al q.le.

Il suddetto prezzo di intervento del risone deve intendersi riferito ad un prodotto a grana tonda di varietà comune con umidità del 14,5 % e resa alla lavorazione a fondo del 62 % di grana intera, consegnato insaccato nei magazzini di stoccaggio a cura e spesa dei conferenti.

Per le maggiorazioni e detrazioni relative ai risoni comuni, semifini, fini e superfini, viene adottata la seguente tabella di valutazione:

VARIETÀ	Resa base			Maggiorazione o decurtazione per ogni punto di resa		Maggiorazione per risi semifini, fini e superfini
	Riso	Rotture	Globale	in riso L./q.le	globale L./q.le	
Comuni . . .	62 +	9 =	71	(1)	35	—
Semifini:						
Ardizzone . . .	60 +	10 =	70	55	40	300
Stirpe 136 . . .	60 +	10 =	70	55	40	300
Maratelli . . .	56 +	12 =	68	55	40	300
Fini:						
R. 77	55 +	13 =	68	70	50	600
Rizzotto . . .	59 +	10 =	69	70	50	600
Superfini:						
R. B.	58 +	11 =	69	70	50	900
Arborio	53 +	15 =	68	70	50	900

(1) L. 45 per ciascun punto in più della resa base fino alla resa di 64 punti compresa e per ciascun punto in meno fino alla resa di 56 punti compresa.

L. 50 per ciascun punto sopra i 64 punti e per ciascun punto sotto i 56 punti di resa fino a 48 compresi.

Per ciascun punto sotto i 48 di resa, si deve procedere alla valutazione commerciale.

Qualora il riso, dopo la lavorazione a fondo, presenti dei difetti, vengono applicate le seguenti decurtazioni per quintale di risone:

Decurtazione L.	Gessati % da	Gessati % a	Vaiolati % da	Vaiolati % a	Ambrati % da	Ambrati % a	Macchiati % da	Macchiati % a	Gialli % da	Gialli % a
—	—	2,80	—	0,60	—	0,15	—	0,15	—	—
30	2,81	3,20	0,61	1,00	0,16	0,35	0,16	0,35	—	—
60	3,21	3,60	1,01	1,40	0,36	0,55	0,36	0,55	—	—
90	3,61	4,00	1,41	1,80	0,56	0,75	0,56	0,75	—	—

Decurtazione L.	Gessati %		Vaiolati %		Ambrati %		Macchiati %		Gialli %	
	da	a	da	a	da	a	da	a	da	a
120	4,01	4,40	1,81	2,20	0,76	0,95	0,76	0,95	tracce	0,05
150	4,41	4,80	2,21	2,60	0,96	1,15	0,96	1,15		
180	4,81	5,10	2,61	2,90	1,16	1,25	1,16	1,25	0,06	0,10
210	5,11	5,40	2,91	3,20	1,26	1,35	1,26	1,35		
240	5,41	5,70	3,21	3,50	1,36	1,45	1,36	1,45		
270	5,71	6,00	3,51	3,80	1,46	1,55	1,46	1,55	0,11	0,15
300	6,01	6,30	3,81	4,10	1,56	1,65	1,56	1,65		
330	6,31	6,60	4,11	4,40	1,66	1,75	1,66	1,75		
360	6,61	6,90	4,41	4,70	1,76	1,85	1,76	1,85	0,16	0,20
390	6,91	7,20	4,71	5,00	1,86	1,95	1,86	1,95		
420	7,21	7,50	5,01	5,30	1,96	2,05	1,96	2,05		
450	7,51	7,80	5,31	5,60	2,06	2,15	2,06	2,15	0,21	0,25
480	7,81	8,10	5,61	5,90	2,16	2,25	2,16	2,25		
510	8,11	8,40	5,91	6,20	2,26	2,35	2,26	2,35		

A partire dal 1° dicembre 1965, e per otto mesi consecutivi, ai prezzi stessi dovrà essere applicata una maggiorazione mensile di L. 40 al q.le, qualunque sia il giorno del mese.

Roma, addì 23 settembre 1965

Il Ministro per l'industria e per il commercio
Presidente della Giunta
LAMI STARNUTI

(7147)

Avviso di rettifica al provvedimento n. 1120 del 6 agosto 1965 (Specialità medicinali)

Nel provvedimento n. 1120 del 6 agosto 1965 « Prezzi delle specialità medicinali », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 12 agosto 1965.

A pagina 3862, invece di:

Convallopan — Simes, Milano — flacone gocce x 60 cc.

leggasi:

Convallopan — Simes, Milano — flacone gocce x 20 cc.

(7148)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1965, il comune di Paternò (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 192.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 4530 della *Gazzetta Ufficiale* n. 229 dell'11 settembre 1965.

(7129)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di ostetrica

La sig.na Anna Villa, nata a Roma il 10 giugno 1938, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di ostetrica conseguito presso la Scuola di ostetricia di Camerino il 28 luglio 1959.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(7056)

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Giovanni Mascia nato a Cagliari il 20 ottobre 1928 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Cagliari il 14 marzo 1957.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Cagliari.

(7002)

Il dott. Franco Henriquet nato a Genova il 27 maggio 1930 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Genova il 18 luglio 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Genova.

(7003)

Il dott. Enzo Carnevali nato a Mordano (Bologna) il 10 marzo 1933 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Bologna il 18 febbraio 1959.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(7004)

Il dott. Elio De Berardinis nato a Napoli il 2 agosto 1921 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Napoli il 1° agosto 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(7005)

Il dott. Rosario Cianciulli nato a Montella (Avellino) il 13 gennaio 1929 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Napoli il 3 agosto 1957.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(7006)

La dott.ssa Lea Persico in Arenoso nata a Terracina (Latina) il 3 settembre 1921 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lettere conseguito presso l'Università di Roma il 7 marzo 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(7007)

Il dott. Antonio Giannotti nato a Roma il 24 aprile 1936 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito presso l'Università di Roma l'8 marzo 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(7008)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1965, registro n. 53, foglio n. 305, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Principato Giovanni, avverso il provvedimento con il quale il provveditore agli studi di Messina ha collocato a riposo il ricorrente, per raggiunti limiti di età, con effetto dall'11 marzo 1963.

(7057)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1964, registro n. 38 Difesa-Aeronautica, foglio n. 52, è stato respinto il ricorso in via straordinaria proposto in data 26 aprile 1963 dal sergente di governo, ora in congedo, Di Gioia Amedeo avverso il provvedimento di collocamento in congedo di cui alla nota n. 9/9666/5 del 9 ottobre 1962 del Ministero della difesa-Aeronautica.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1965, registro n. 77 Riposi militari, foglio n. 144, è stato respinto il ricorso in via straordinaria proposto in data 3 febbraio 1962 dal maggiore in ausiliaria (ora tenente colonnello) dell'Arma aeronautica ruolo naviganti Vernesi Vezio avverso il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1961, limitatamente al collocamento in P.A. per raggiunti limiti di età col grado di maggiore a decorrere dal 6 settembre 1958.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1964, registro n. 38 Difesa-Aeronautica, foglio n. 223, è stato dichiarato estinto per rinuncia del ricorrente il ricorso in via straordinaria proposto in data 19 novembre 1960 dal ten. A.A.r.sp. Ris. Mitrione Giovanni avverso il diniego di riesame del provvedimento di sfollamento, rilevabile dal silenzio-rifiuto opposto dal Ministero difesa-Aeronautica ad atto di diffida e messa in mora del 4 luglio 1960.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1964, registro n. 69 Riposi militari, foglio n. 295, è stato dichiarato estinto per cessata materia del contendere il ricorso proposto in data 23 dicembre 1952 dal ten. A.A.r.s. Alessi Romano avverso il provvedimento di dispensa dal s.p.e., adottato con decreto presidenziale 25 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1952, registro n. 138 Aeronautica, foglio n. 135.

(6694)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1965, registro n. 16 Difesa-Aeronautica, foglio n. 50, è stato dichiarato estinto per cessata materia del contendere il ricorso in via straordinaria proposto in data 16 aprile 1957 dal capitano pilota in posizione ausiliaria Maltinti Mario avverso il giudizio di non idoneità all'avanzamento a scelta per l'anno 1956 ed è stato respinto il ricorso in via straordinaria proposto in data 9 novembre 1961 dallo stesso ufficiale avverso la mancata iscrizione nei quadri di avanzamento per gli anni 1956, 1957, 1958, 1959 e 1960, conseguente al giudizio di idoneità ed al relativo punteggio riferito ai predetti anni, pronunciato a seguito di riesame di ufficio della posizione di avanzamento.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1964, registro n. 69 Riposi militari, foglio n. 297, è stato dichiarato estinto per cessata materia del contendere il ricorso in via straordinaria proposto in data 21 novembre 1959 dal ten. col. pil. Boselli Aldo avverso il mancato annullamento del provvedimento di sfollamento adottato nei suoi confronti il 31 dicembre 1946 ed avverso il decreto presidenziale 19 novembre 1958, relativo alla ricostruzione amministrativa del giudizio espresso dall'allora Ministro per l'aeronautica in calce al giudizio della Commissione di selezione per gli ufficiali dell'Aeronautica del dicembre 1946.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1964, registro n. 36 Difesa-Aeronautica, foglio n. 110, è stato respinto il ricorso in via straordinaria proposto in data 30 giugno 1962 dal colonnello C.C.r.c. R.O. Francone Adolfo avverso il diniego di rettifica della decorrenza della sua iscrizione nel ruolo d'onore, di cui alla nota n. 8/2511/11768 del 29 dicembre 1961 del Ministero della difesa-Aeronautica.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1964, registro n. 38 Difesa-Aeronautica, foglio n. 69, è stato dichiarato inammissibile il ricorso in via straordinaria proposto in data 7 agosto 1961 dal colonnello A.A.r.n. della riserva Carassiti Mario avverso il diniego di riesame del giudizio di non idoneità all'avanzamento per gli anni 1945 e 1946, rilevabile dal silenzio opposto dal Ministero della difesa-Aeronautica all'atto di diffida e messa in mora notificato il 13 gennaio 1961.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1965, registro n. 22 Difesa-Aeronautica, foglio n. 392, è stato respinto il ricorso in via straordinaria proposto in data 20 settembre 1961 dal tenente pilota di complemento Paganelli Claudio avverso il provvedimento di reiezione dell'istanza presentata in data 28 febbraio 1961 allo scopo di ottenere la corresponsione del premio di congedamento previsto dall'art. 9 della legge 21 maggio 1960, n. 556, a favore degli ufficiali piloti di complemento collocati in congedo illimitato.

(6698)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1965, registro n. 81 Riposi militari, foglio n. 112, è stato respinto il ricorso in via straordinaria proposto in data 25 settembre 1963 dal capitano pilota in posizione ausiliaria Ferrari Aurelio avverso il rigetto della istanza intesa ad ottenere la revoca del decreto di collocamento in posizione ausiliaria, rigetto a lui comunicato con dispaccio n. PC1/3069/3200 del 27 giugno 1963 del comando 1ª Regione aerea.

(6995)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1965, registro n. 15 Difesa-Aeronautica, foglio n. 267, è stato respinto il ricorso in via straordinaria proposto in data 6 luglio 1963 dal sergente assistente contabile in congedo Limeri Giuseppe avverso il provvedimento contenuto nel foglio n. 7/S1/2187 del 6 febbraio 1963, con il quale è stato negato il riconoscimento dei benefici di guerra e il conseguente rilascio della dichiarazione integrativa concernente il periodo dall'8 settembre 1943 all'8 maggio 1945.

(6996)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1965, registro n. 25 Difesa-Aeronautica, foglio n. 391, è stato dichiarato inammissibile il ricorso in via straordinaria proposto in data 15 novembre 1963 dal capitano G.a.r.a.t. R.O. Valente Guglielmo avverso il giudizio di non idoneità all'avanzamento al grado superiore di cui al dispaccio ministeriale n. 89341/4 in data 5 settembre 1963.

(6997)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1965, registro n. 25 Difesa-Aeronautica, foglio n. 382, è stato respinto il ricorso in via straordinaria proposto in data 1° settembre 1958 dal colonnello C.C.r.c. in P.A. Melaragni Domenico avverso il provvedimento, contenuto nel dispaccio ministeriale n. 4/3194/1, in data 10 aprile 1958, relativo al giudizio di non idoneità all'avanzamento a scelta al grado di maggiore generale in s.p.e. per il 1958.

(6998)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1965, registro n. 22 Difesa-Aeronautica, foglio n. 391, è stato respinto il ricorso in via straordinaria in data 6 novembre 1962, con il quale il maggiore (ora tenente colonnello) pilota in posizione ausiliaria Romeo Antonio ha impugnato i giudizi di non idoneità all'avanzamento al grado di tenente colonnello in s.p.e., pronunciati per gli anni dal 1947 al 1959, a seguito della reintegrazione nella posizione di servizio permanente effettivo, e per gli anni 1945 e 1946, a seguito della riduzione della punizione di discriminazione da sessanta giorni di A.F. a dieci giorni di A.R. più dieci giorni di A.S.

(7159)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1964, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 58, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 3 marzo 1960 dal sig. Corrado Dalla Valle, nato a Permunia (Padova), avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in territorio ceduto alla Jugoslavia, è respinto perchè infondato.

(6838)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1964, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 83, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 29 maggio 1961 dal sig. Borello Tommaso, nato a Verzuolo il 17 giugno 1889, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in Etiopia ai sensi dell'art. 79 del trattato di pace, viene dichiarato irricevibile per tardività.

(6839)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti addì 14 dicembre 1964, registro n. 34, foglio n. 84, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 30 maggio 1961 dal sig. Domenico Sirotich, nato a Pinguente il 24 marzo 1879, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in Jugoslavia ai sensi dell'art. 79 del trattato di pace, viene dichiarato irricevibile per tardività.

(6930)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti addì 14 dicembre 1964, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 86, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 22 aprile 1960 dalla signora Pekas Maria ved. Demicheli, nata a Ragusa (Dalmazia) il 20 febbraio 1879, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in Jugoslavia ai sensi dell'art. 79 del trattato di pace, viene dichiarato inammissibile per la parte concernente il merito e respinto per quanto riguarda la pretesa illegittimità.

(6929)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1965, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 136, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 2 agosto 1962 dal sig. Guglielmo Strain, nato a Muggia il 14 aprile 1902, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti nella Zona B dell'ex Territorio Libero di Trieste viene respinto perchè infondato.

(7046)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1964, registro n. 34, foglio n. 81, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 24 maggio 1961 dal sig. Ferruccio Coslovi, nato a Umago Matterada il 9 marzo 1912, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti nella Zona B dell'ex Territorio Libero di Trieste è respinto perchè infondato.

(7047)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 186

Corso dei cambi del 29 settembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,78	624,75	624,76	624,75	624,87	624,765	624,82	624,87	624,78
$ Can.	580,41	580,30	580,50	580,50	579,60	580,65	580,50	580,55	580,65	580,50
Fr. Sv.	144,68	144,70	144,71	144,69	144,67	144,73	144,7025	144,72	144,73	144,69
Kr. D.	90,53	90,53	90,52	90,555	90,55	90,54	90,55	90,53	90,54	90,54
Kr N.	87,45	87,46	87,48	87,475	87,50	87,45	87,47	87,45	87,45	87,45
Kr Sv.	121,03	121,03	120,98	120,97	120,95	121,03	120,955	121,05	121,03	121,02
Fol.	173,65	173,65	173,65	173,65	173,60	173,65	173,64	173,65	173,65	173,60
Fr. B.	12,58	12,58	12,5830	12,5810	12,58	12,57	12,5805	12,58	12,58	12,58
Franco francese	127,48	127,47	127,475	127,455	127,40	127,48	127,465	127,47	127,48	127,47
Lst.	1749,16	1749,50	1749,60	1749,40	1749,50	1749,20	1749,40	1749,25	1749,20	1749,40
Dm. occ.	155,83	155,86	155,86	155,845	155,80	155,84	155,85	155,85	155,84	155,88
Scell. Austr.	24,20	24,21	24,21	24,2060	24,20	24,20	24,206	24,20	24,20	24,21
Escudo Port.	21,80	21,80	21,80	21,80	21,75	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80

Media dei titoli del 29 settembre 1965

Rendita 5 % 1935	102 —
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,325
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,80
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,45

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 settembre 1965

1 Dollaro USA	624,762
1 Dollaro canadese	580,50
1 Franco svizzero	144,696
1 Corona danese	90,552
1 Corona norvegese	87,472
1 Corona svedese	120,962
1 Fiorino olandese	173,645
1 Franco belga	12,581
1 Franco francese	127,46
1 Lira sterlina	1749,40
1 Marco germanico	155,847
1 Scellino austriaco	24,206
1 Escudo Port.	21,80

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per titoli a un posto di agente tecnico in prova

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto in data 3 giugno 1965, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a un posto di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli a un posto di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 3 giugno 1965, è costituita come segue:

Presidente:

Roversi dott. Enzo, direttore di segreteria di prima classe della Corte dei conti.

Membri:

Pifferi dott. Cesare, direttore di revisione di prima classe della Corte dei conti;

Romanini Attilio, direttore di revisione di prima classe della Corte dei conti;

Isernia dott. Umberto, direttore di segreteria di prima classe della Corte dei conti;

Pierangeli dott. Renato, direttore di segreteria di seconda classe della Corte dei conti.

Membro aggiunto per la prova pratica obbligatoria dell'uso della macchina fascicolatrice Thomas-Rotomatic:

Moccia Mario, archivista della Corte dei conti.

Segretario:

Santiloni dott. Armando, vice direttore di segreteria della Corte dei conti.

Spetta agli indicati componenti la Commissione esaminatrice il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 31 agosto 1965

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1965
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 350, — CESSARI

(7119)

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per titoli a otto posti di inserviente in prova

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto in data 19 giugno 1965, con il quale è stato indetto il concorso per titoli a otto posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli a otto posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, è costituita come segue:

Presidente:

Bonifazi dott. Alberto, direttore capo di segreteria della Corte dei conti.

Membri:

Forino dott. Lodovico, direttore di revisione di prima classe della Corte dei conti;

Rivelli rag. Domenico, direttore di segreteria di prima classe della Corte dei conti;

Rosati prof. dott. Aldo, direttore di segreteria di prima classe della Corte dei conti;

Bocca dott. Giuseppe, direttore di segreteria di prima classe della Corte dei conti.

Segretario:

Cozzi Giorgio, direttore di segreteria di seconda classe della Corte dei conti.

Spetta agli indicati componenti la Commissione esaminatrice il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 6 settembre 1965

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1965
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 349. — CESSARI

(7120)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esame a centosettanta posti di vice cancelliere e vice segretario

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esame a centosettanta posti di vice cancelliere e vice segretario indetto con decreto ministeriale 4 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio successivo, avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami, nei giorni 25, 26 e 27 ottobre 1965, con inizio alle ore 8.

La prova scritta dell'esame facoltativo di lingua tedesca avrà luogo in Roma, il giorno 28 ottobre 1965, alle ore 8.

(7118)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli al posto di direttore del Conservatorio di musica di Cagliari

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 luglio 1947, n. 628;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Vista la legge 23 marzo 1958, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di direttore titolare del Conservatorio di musica di Cagliari (coeff. 700, carriera direttiva).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40° ai sensi dello art. 6 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734 sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni: per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dell'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpiti dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile: per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è, ancora, elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli Istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Sono ammessi, anche se eccedono il predetto limite massimo, rispettivamente di anni 40, 45 e anni 55, concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori di ruolo o vincitori di concorsi a cattedre di Istituti di istruzione secondaria e artistica in attesa di nomina in ruolo;

b) professori di ruolo di scuola secondaria pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia emersa a loro carico in ordine ai fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

c) presidi o professori di ruolo di scuola pareggiata, convertita in statale, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'Istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intende presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia firmato dall'interessato dei documenti e titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'appliazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto l'invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica, autenticata con il bollo dell'Ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'Ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellimento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra o categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione,

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra o categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'Ente soppresso;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 della autorità militare;

v) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 400) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

y) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari, o il periodo di servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti universitari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella terna, dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età e non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti; qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400, rilasciato dall'autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentaione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbono prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica), copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma dal commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere a), b) e c), devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto copia dello stato di servizio, in bollo da L. 400, con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 del *comandante del Corpo* al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta o la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per la ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresa quella della Pubblica istruzione, fatta eccezione per quelli presentati all'Ufficio concorsi dell'Ispettorato per l'istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengono a famiglia numerosa.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto, nella valutazione dei candidati terrà conto dei titoli didattici, artistici e culturali da ciascuno di essi prodotti.

A conclusione dei lavori, la Commissione proporrà, a norma dell'art. 5 del terzo comma del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli professionali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna, e in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1965
Registro n. 57, foglio n. 369

(5640)

Concorso per esame e per titoli a ventotto posti di assistente in prova nel ruolo degli assistenti della carriera del personale esecutivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sapracitato;
Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame e per titoli a 28 posti di assistente in prova nel ruolo degli assistenti della carriera del personale esecutivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, così suddivisi:
10 posti di assistente alle Antichità;
18 posti di assistente ai Monumenti.
I posti eventualmente non ricoperti in una delle predette categorie potranno essere aggiunti a quelli fissati per l'altra.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando i candidati devono essere in possesso della licenza media inferiore o titolo equipollente.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Art. 4.

Il limite massimo di età di cui all'art. 3, è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni trentanove per coloro che abbiano conseguito ricompense al valore militare (art. 17 del regio decreto-legge 5 gennaio 1926, n. 48);

2) ad anni trentasette per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato in qualità di militari, ovvero come militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi della Libia, dell'Africa orientale e dei territori di confine; per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Per i colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo trascorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, purchè, complessivamente gli aspiranti non superino i quaranta anni di età;

3) ad anni 55 per i mutilati ed invalidi di guerra o per lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili, ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Il limite massimo di 32 anni di età è elevato, inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a), si cumula con quella di cui alla lettera b) purchè complessivamente non si superino quaranta anni.

4) per gli assistenti ordinari di università o istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto per la istruzione universitaria. In ogni caso anche quando si possano cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di quaranta anni (decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

5) si prescinde dal limite di età nei confronti:

a) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti (legge 26 marzo 1965, n. 229);

b) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reintegrati come civili.

Art. 5.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al predetto concorso indirizzate al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di 60 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite di età previsto nel precedente art. 3 dovranno indicare ai fini dell'ammissione al presente concorso i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio di cui sono in possesso;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) per quale specializzazione intendano concorrere;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio. Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi.

Non possono partecipare al concorso a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,

coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè possono parteciparvi a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso decreto legislativo per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli che i concorrenti ritengano di presentare nel proprio interesse, ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'esito conseguito nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Qualora essi siano impiegati di ruolo e dei ruoli aggiunti nell'Amministrazione dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo od operai nelle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio.

Art. 6.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 11.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 7.

Prove d'esame per gli assistenti alle antichità

Prove scritte:

1) relazione su lavori di scavo;

2) una prova grafica elementare di rilievo topografico.

Prove orali:

1) interrogazione sulle materie oggetto delle prove scritte;

2) nozioni sul materiale archeologico (nomenclatura) e sulla storia greca e romana,

3) nozioni elementari di aritmetica e geometria;

4) leggi e regolamenti relativi agli scavi ed alla tutela dei monumenti e degli oggetti d'arte e sulla tenuta dei libri di lavoro;

5) nozioni sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Prove d'esame per gli assistenti ai monumenti

Prove scritte:

1) relazione sui lavori di restauro ad edifici monumentali;

2) una prova grafica elementare di rilievo architettonico.

Prove orali:

1) interrogazione sulle materie oggetto delle prove scritte;

2) metodi e materiali costruttivi usati in passato e cronologia relativa;

3) nozioni elementari di aritmetica e geometria;

4) leggi e regolamenti relativi alla tutela monumentale e sulla tenuta dei libri di lavoro;

5) nozioni sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme degli articoli 6 e 376 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché le relative norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica di 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del l'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 9.

Alle prove orali dei concorsi saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del la media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale e dal voto conseguito nella valutazione dei titoli.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze del l'art. 5, quarto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Art. 10.

Commissioni esaminatrici

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 11.

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e che possano far valere titoli validi ai fini della elevazione del limite massimo di età o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni 30, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno su carta da bollo da L. 400 la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 15 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo di L. 400 le dichiarazioni integrative e le notificazioni previste dalla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito n. 27200/Om in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina n. 202860/Od in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate o abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell' 11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati e invalidi alto-atesini e residenti anteriormente al 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o degli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

Gli invalidi che rivestano la qualifica di ex combattenti dovranno presentare oltre ai documenti di cui alle lettere a) e b) del punto 2) del presente articolo la dichiarazione integrativa o la notificazione di prigionia;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione e per i fatti di Mogadiscio dell' 11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) gl orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) figli di mutilati e di invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo di L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro ed in seguito a lesioni o di infermità in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

5) madri, vedove non rimaritate o sorelle di caduti:

Le madri, le vedove non rimaritate, le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere a), b) e c) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

6) progubhi:

a) i profughi dei territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono, e se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonché quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400 in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 400;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e Tangeri, che si trovino nelle condizioni previste dalla citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal Ministero degli affari esteri;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra o i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali:

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dalla competente autorità israelitica;

9) coniugati:

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto docu-

mento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra. Lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo;

10) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio o domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati, come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 dall'autorità militare.

Gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari e incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non dsciplinare, dovranno presentare il certificato del rettore della Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli degli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti, dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 400) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio della cessazione del servizio, la materia o le materie d'insegnamento e la qualifica riportata.

Gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti, nonchè il personale richiamato nella legge n. 229 del 26 marzo 1965 delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 400 con l'indicazione dei giudizi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata da data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicato nel primo comma del presente articolo.

Gli impiegati non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio e la durata del servizio prestato. Il certificato suddetto dovrà essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Pubblicazione delle graduatorie

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del l'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, oppure copia autentica.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo da L. 400 il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, numero 653;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale dello Stato civile del Comune di origine.

Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nel registro di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4 sull'elevazione dei limiti massimi di età, dovranno produrre i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, nelle medesime forme indicate per i documenti elencati al precedente art. 11;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certifificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certicato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certicato penale) su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneita fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un Istituto o un Laboratorio autorizzato;

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o per gli invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenente rispettivamente ai sensi dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel primo comma del presente articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa e del Corpo equipaggi militari marittimi in carta bollata da L. 400 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare un certificato di esito di leva, in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentre il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza.

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico,

d) certificato del casellario giudiziale.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, nonchè il personale richiamato nella legge n. 229 del 26 marzo 1965, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 11 del presente bando, salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali, militari di truppa) possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) (oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 14.

Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di assistente in prova.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Ai vincitori del concorso, i quali abbiano in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

Trascorso il periodo della prova gli assistenti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 giugno 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1965
Registro n. 55, *foglio n.* 279

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi ROMA.

Il sottoscritto . . . . . nato a (prov. di . . .) il . . . . . . e residente in . . . . (prov. di . . . . .), via . . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a n. 28 posti di assistente in prova nel ruolo degli assistenti della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 4 giugno 1965.

Chiede di concorrere per i posti di assistente a . . . . . (indicare alle antichità o ai monumenti).

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

3) ha diritto all'aumento del limite di età perchè . . . . (1);

4) non ha riportato condanne penali (oppure: ha riportato le seguenti condanne penali . . . .) (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del titolo di studio . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ne è stato mai dichiarato decaduto da altro impiego statale,

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede.

Data, ...

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 5 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) E' in possesso del requisito di coniugato (con o senza prole), o di combattente, o di reduce, o di profugo, o di invalido etc., che gli dà diritto all'elevazione del limite massimo di età (32 anni).

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Alla domanda vanno allegati tutti i titoli che l'interessato ritiene di presentare nel proprio interesse a norma dell'art. 1 del bando di concorso.

L'omissione anche di una sola delle indicazioni richieste della domanda può essere causa di esclusione dal concorso.

(5555)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per il conferimento di centotrentatre posti di assistente di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, relativa alla istituzione dei ruoli delle ispettrici e delle assistenti di polizia presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1956, n. 1507 e 24 gennaio 1962, n. 46, che hanno prorogato le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, che reca norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205;

Accertato che nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile sono attualmente disponibili centotrentatre posti;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di centotrentatre posti di assistente di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

Art. 2.

Dei centotrentatre posti messi a concorso, sei sono riservati a favore:

A) delle candidate che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca, di cui all'art. 9, e che risultino idonee nelle prove di cui all'art. 8;

B) delle candidate, cittadine italiane di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano, nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui all'art. 8, e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

I posti riservati che non venissero coperti dalle candidate di cui alle lettere *A*) e *B*), saranno conferiti alle altre candidate risultate idonee

Requisiti per l'ammissione

Art 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana Sono equiparate ai cittadini le italiane appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 24 e non superiore agli anni 32. Non sono applicabili le deroghe al limite di età previste da leggi speciali;

Si prescinde dal limite massimo di età per le aspiranti che siano impiegate civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, nonchè salariate di ruolo dello Stato;

C) diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado. Non sono ammessi titoli di studio diversi da quello indicato;

D) buona condotta ed appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione;

E) idoneità psico-fisica al servizio d'istituto. Non potranno essere, in ogni caso, giudicate idonee le aspiranti di statura inferiore a centimetri 149;

F) stato di nubile o vedova.

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammesse al concorso coloro che siano escluse dall'elettorato attivo politico e coloro che siano state destituite o dispensate dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti, sarà disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso anche le impiegate della carriera esecutiva delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *C*) del precedente art. 3, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, nella debita carta bollata, secondo il modello allegato, dovranno essere presentate o fatte pervenire direttamente allo stesso Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale della pubblica sicurezza.

Le aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre il cognome e nome:

1) la data ed il luogo di nascita. Le aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età e che siano dipendenti di ruolo dello Stato, dovranno fare espressa menzione di tale loro qualità nella domanda di ammissione al concorso, al fine di avvalersi del beneficio di cui alla lettera *B*) del precedente art. 3;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

6) di essere nubile o vedova;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive, eventuali variazioni di recapito; la dichiarazione di essere disposta a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la dichiarazione esplicita di non essere iscritta ad alcun partito politico, oppure, in caso di iscrizione a partito, di essere disposta a dare le dimissioni dal partito stesso, ove consegua la nomina.

Nella domanda dovrà farsi, altresì, espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese, spagnolo o tedesco) scelta dalla candidata per la prova d'esame.

Le candidate che desiderino concorrere anche ai sei posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadine italiane di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere in tedesco tutte le prove di esame.

Le candidate che desiderino essere sottoposte preventivamente alla visita medica di controllo prevista dal successivo art. 18, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso; e saranno, a tal fine, invitate a presentarsi, in Roma, per essere sottoposte alla visita stessa, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante Per le dipendenti dello Stato, in luogo della autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte della aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Amministrazione stessa.

Commissione giudicatrice

Art. 7.

Con successivo decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 8.

Gli esami constano di due prove scritte ed una orale, e vertono sulle seguenti materie:

1) cultura generale;
 a) storia politica d'Italia dal 1815;
 b) geografia politica;
2) nozioni di diritto penale;
3) nozioni di diritto pubblico;
4) nozioni di procedura penale (atti di polizia giudiziaria);
5) nozioni di diritto civile (delle persone e della famiglia);
6) legislazione speciale amministrativa, in materia di pubblica sicurezza e di protezione e assistenza alle donne e ai minori; legislazione sul funzionamento dei Tribunali per i minorenni e sulla organizzazione dei centri di rieducazione dei minorenni;
7) una lingua straniera (francese, inglese, spagnolo o tedesco), a scelta della candidata.

Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai numeri 1) e 2); la prova orale su tutto il programma.

Art. 9.

Le candidate che concorrono anche ai sei posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, devono sostenere, oltre alla prova orale, una prova scritta di lingua tedesca, dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua. La prova scritta della lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario.

Le candidate che, oltre a concorrere ai sei posti riservati di cui al richiamato art. 2, hanno chiesto di sostenere in lingua tedesca tutte le prove di esame, dovranno, in luogo della prova scritta e orale di tedesco prevista dal comma precedente, dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana mediante una prova scritta ed orale in questa lingua.

La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano di lingua italiana da tradurre in tedesco sarà dettato.

La prova scritta e quella orale di lingua tedesca o di lingua italiana terranno luogo, per le concorrenti ai posti riservati di cui all'art. 2, della prova orale di lingua prescritta al n. 7) del precedente art. 8.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo nella sede e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 11.

Alla prova orale sono ammesse le candidate che abbiano riportato la media di almeno 35 cinquantesimi nelle prove scritte e non meno di 30 cinquantesimi in ciascuna di esse.

Alle candidate che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna prova scritta.

La prova orale non s'intende superata se la candidata non ottenga la votazione di almeno 30 cinquantesimi.

Art. 12.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco delle candidate esaminate, con l'indicazione del voto da ciascuna di esse riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 13.

Le concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti e gli altri ritenuti necessari per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

A tal fine, le candidate mutilate o invalide per fatto di guerra dovranno produrre il libretto di pensione di guerra o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria della quale l'invalida è provvista e la categoria e la voce d'invalidità da cui è colpita, oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure la dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalida ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Le mutilate o invalide per causa di servizio dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata ordinaria, o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalida è provvista e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpita, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria, nonchè la dipendenza da causa di servizio, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica d'invalida per servizio.

Le orfane dei caduti in guerra dovranno presentare un certificato nella debita carta bollata, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, comprovante tale loro qualità. In questa categoria rientrano anche le orfane di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92.

Le orfane dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, nella debita carta bollata, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità, oppure il certificato mod. 69-*ter*. rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore.

Le figlie degli invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del rispettivo padre, oppure un certificato nella debita carta bollata, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; le figlie degli invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter*, rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva.

Le profughe dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelle dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, le profughe dai territori esteri; nonchè quelle da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante l'attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Le mutilate e invalide civili dovranno produrre l'attestazione di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge 2 ottobre 1962, n. 1539, nella debita carta bollata.

Le aspiranti che intendano far valere, a qualsiasi fine, le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia, nella debita carta bollata.

Ogni altro titolo di preferenza, in quanto applicabile, previsto dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovrà essere provato esibendo idonea documentazione.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria

Art. 14.

La votazione complessiva degli esami di concorso, è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria, stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascuna candidata, tenuto conto delle preferenze di legge, viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 15.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarate le vincitrici del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

A parità di merito varranno, in quanto applicabili, le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 16.

La graduatoria delle vincitrici del concorso e quella delle idonee saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione, sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Documentazione e accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego

Art. 17.

Le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria saranno invitate a far pervenire al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione personale, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita nella debita carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, abbia compiuto il 24ª anno di età e non superato il 32°;

b) titolo originale di studio o copia autentica, rilasciata da notaio nella debita carta bollata, ovvero certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale.

L'autentica può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, la candidata deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

c) certificato di cittadinanza italiana, nella debita carta bollata;

d) certificato, nella debita carta bollata, da cui risulti che la candidata gode dei diritti politici, ovvero che non è incorsa in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, nella debita carta bollata;

f) certificato, nella debita carta bollata, attestante lo stato di nubile o di vedova;

g) le candidate dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, nella debita carta bollata, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono. Da detto documento devono risultare, inoltre, le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Art. 18.

L'Amministrazione accerterà la sussistenza del requisito relativo all'idoneità psico-fisica al servizio d'istituto, previsto dall'art. 3, lettera *E*).

A tal fine, le candidate che avranno superato le prove orali del concorso, saranno sottoposte a visita medica di controllo, in Roma, da parte di una Commissione medica centrale, composta da ufficiali medici di polizia e costituita con decreto ministeriale.

Le pronuncie della Commissione costituiranno giudizio definitivo sulla idoneità psico-fisica delle candidate al servizio di istituto.

Le candidate che lo desiderino, potranno richiedere di essere sottoposte preventivamente alla suddetta visita medica di controllo, richiedendolo espressamente a termini del precedente art. 6.

Art. 19.

L'Amministrazione, inoltre, provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, l'appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 20.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 17, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dello stesso art. 17.

Le candidate che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *b*), *f*) e *g*) del citato art. 17.

Soltanto le candidate iscritte nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del richiamato art. 17, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante la condizione di povertà.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 21.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 13, saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Analogamente, saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 17, e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Nomina delle vincitrici ed assunzione in servizio

Art. 22.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvederà alla nomina delle vincitrici del concorso, con decreto ministeriale.

Tale decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Le concorrenti dichiarate idonee, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero eventualmente vacanti successivamente.

Art. 23.

Le vincitrici del concorso saranno nominate assistenti di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

Esse dovranno assumere servizio nelle sedi cui saranno destinate, entro il termine che sarà stabilito.

Alle assistenti di polizia di terza classe è corrisposta, ridotta di due terzi, la indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza con coefficiente di trattamento economico 229, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 luglio 1965

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1965
Registro n. 28 Interno, foglio n. 245. — BISOGNO

ALLEGATO

Modello della domanda in bollo

Al Ministero dell'inetrno Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale ROMA

La sottoscritta . . nata il . a e residente in . chiede di essere ammessa a partecipare al concorso per il conferimento di centotrentatre posti di assistente di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

A tale fine, dichiara:

1) di essere cittadina italiana;

2) di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali;

4) di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito presso l'Istituto di . . . . in data . . . .;

5) di essere nubile (o vedova);

6) di voler sostenere la prova di lingua . . . .;

7) di essere disposta, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

8) di non essere iscritta ad alcun partito politico.

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive, eventuali variazioni del proprio recapito.

Con osservanza

. . . . addì . . . .

Firma

. . . .

Autentica della firma

. . . .

Indirizzo

. . . .

N. B. - *A*) Le aspiranti che siano dipendenti da Amministrazioni statali, devono farne menzione nella domanda, al fine di avvalersi, eventualmente, dell'esenzione dal limite massimo di età previsto alla lettera *B*) dell'art. 3 del bando di concorso.

B) Le aspiranti che siano impiegate della carriera esecutiva delle Amministrazioni statali con qualifica di archivista o equiparata, devono dichiarare di possedere tale qualifica e di essere, inoltre, in possesso del diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado.

C) Le aspiranti che siano state o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

D) Le aspiranti che intendano concorrere ai sei posti riservati di cui all'art. 2 del bando di concorso, devono dichiarare di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua tedesca.

E) Le aspiranti, cittadine italiane di lingua tedesca, che concorrono ai posti riservati di cui all'art. 2 del bando, e desiderino effettuare tutte le prove d'esame in tedesco, dovranno farne richiesta nella domanda, dichiarando, altresì, di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua italiana.

F) Le aspiranti che desiderino essere sottoposte preventivamente alla visita medica di controllo prevista dall'art. 18 del bando di concorso, dovranno farne espressa richiesta nella domanda.

(6733)

Diario delle prove scritte e di quella pratica del concorso per esami ad un posto di aiutante aggiunto in prova (carriera del personale esecutivo) dei Servizi antincendi.

Si comunica che le prove scritte e la prova pratica del concorso per esami ad un posto di aiutante aggiunto in prova (carriera del personale esecutivo) dei Servizi antincendi, bandito con decreto ministeriale 8 giugno 1964, avranno luogo in Roma, presso le Scuole centrali anticendi (Capannelle), nei giorni 10, 11 e 12 novembre 1965, con inizio alle ore 8,30.

(7177)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Integrazione del decreto concernente la costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1651 datato 8 giugno 1965 protocollo n. 5272, con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1962;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1962, inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Bologna.

Bologna, addì 17 settembre 1965

Il medico provinciale: ZURETTI

(7124)

Integrazione del decreto concernente la costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1655 datato 18 giugno 1965, prot. n. 5418, con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1962;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1962, inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzeta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Bologna.

Bologna, addì 17 settembre 1965

Il medico provinciale: ZURETTI

(7125)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.